

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

ASSOCIAZIONE REGIONALE INTERFORZE OSSERVATORI LEGALITA' PACE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE

Abbreviata ASSOCIAZIONE INTERFORZE PROTEZIONE CIVILE

In sigla AIOS PROTEZIONE CIVILE

Regione Calabria

TITOLO PRIMO

(COSTITUZIONE, CARATTERI E FINALITÀ ASSOCIATIVE)

Art. 1

Costituzione e sede regionale

E' costituita nel numero minimo dei soci previsto dalla legge, con sede regionale in C. da Foresta n. 21, nel Comune di Luzzi, quale Ente del terzo settore, l'associazione denominata **"ASSOCIAZIONE REGIONALE INTERFORZE OSSERVATORI LEGALITA' PACE SICUREZZA PROTEZIONE CIVILE"** abbreviata **"ASSOCIAZIONE INTERFORZE PROTEZIONE CIVILE"**; in sigla - **"AIOS REGIONE CALABRIA PROTEZIONE CIVILE - ODV"** in conformità al dettato dell'art. 32 del D.Lgs 117/2017. L'associazione, ove previsto, ricomprenderà nella denominazione anche l'acronimo ODV con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L'Associazione svolge attività nel campo del volontariato culturale, legalità, protezione civile, ambientale, sanitaria, sicurezza e pace.

L'associazione di volontariato è soggetta alle norme ed al rispetto del Dlgs 117/17.

Essa viene costituita, inoltre, secondo gli articoli 2 – 3 - 18 e 118, ultimo comma, della Costituzione Italiana.

Art. 2

Caratteri

L'Associazione è autonoma, apartitica, e non ha fini di lucro. Si ispira ai principi della solidarietà umana; è una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere sociale, civile e culturale nel rispetto delle leggi e degli strumenti, della programmazione nazionale, regionale e locale. Si fonda sull'impegno disinteressato e gratuito degli aderenti nello svolgimento delle attività e nella prestazione dei servizi in modo palese e leale, nel pieno rispetto della dimensione umana, culturale, politica, spirituale e religiosa della persona. E' disponibile a forme di collaborazione con l'iniziativa pubblica e con le forze sociali, ad offrire un servizio di pubblico interesse, conservando la propria natura privata e la propria formula organizzativa.

L'Associazione non ha carattere sindacale.

Art. 3

Finalità e divieti

L'associazione opera per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, svolgendo in via principale in favore di terzi le seguenti attività di interesse generale di cui all'art. 5 del Codice del Terzo Settore

- a) interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n.112, e successive modificazioni;



b) interventi e prestazioni sanitarie;

c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni

f) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

g) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

l) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;

m) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

n) protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni;

o) riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata".

L'Associazione realizza i propri scopi e persegue i seguenti fini:

a) promuovere in via prevalente la tutela dell'ambiente, della protezione civile, della legalità, della pace, della sicurezza e della sanità;

b) promuovere la prevenzione dei conflitti armati, la pace, la riconciliazione, la mediazione, la promozione dei diritti umani, la solidarietà, l'educazione alla pace nel mondo, il dialogo interreligioso;

c) promuovere la cultura della nonviolenza, dei diritti umani, della pace e del ripudio della guerra nell'ambito di quanto previsto dall'art. 11 della Costituzione Italiana, dal preambolo della Carta delle Nazioni Unite e dalla Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo;

d) promuovere la *sicurezza e la legalità umana* intesa come sicurezza sociale, civile, ambientale, economica e culturale, volta a prevenire i conflitti e a garantire condizioni di dialogo e di convivenza tra i popoli;

e) fornire il proprio contributo, progettuale e tecnico-professionale, nell'elaborazione delle riforme legislative attinenti il sistema della sicurezza, della legalità, della pace, della protezione civile, ambientale e sanitaria;

f) promuovere iniziative e dibattiti, attività culturali e informative al fine di contribuire al miglioramento dei regimi di sicurezza, legalità, giustizia e pace anche nella prospettiva di riforme legislative e organizzative;

g) elevare le condizioni culturali, economiche, sociali e morali dei propri aderenti;

h) contribuire a diffondere tra i cittadini una moderna coscienza della legalità, nella consapevolezza dell'essenzialità di una completa ed effettiva attuazione dei principi costituzionali;

- i) stimolare il confronto delle idee sul tema dell'innovazione organizzativa e gestionale dell'Amministrazione Statale, affinché siano resi ai cittadini servizi pubblici connotati da standard di qualità, economicità e produttività pari o superiori a quelli degli altri Paesi dell'Unione Europea;
- j) sviluppare costruttivi e trasparenti rapporti tra l'Amministrazione Statale e i cittadini;
- k) contribuire alle iniziative di studio e di progetto per il contrasto ai fenomeni di corruzione e concussione;
- l) contribuire alla formazione, all'aggiornamento e all'informazione degli associati;
- m) organizzare e partecipare a manifestazioni pubbliche per il perseguimento delle finalità istituzionali;
- n) promuovere iniziative per far affermare i principi della solidarietà;
- o) favorire un processo federativo tra associazioni aventi scopi e finalità simili.
- p) promuovere la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza, la vigilanza, la legalità e la pace;
- q) promuovere e stabilire l'amicizia tra le persone
- r) promuovere ed aiutare tutte le persone bisognose di aiuto scongiurando eventi che possano arrecare danno alla sicurezza urbana ovvero situazioni di disagio sociale.
- s) istituire "diplomi" e "concorsi" in ambito di Protezione Civile, Protezione Ambientale e Protezione Sanitaria, senza alcun fine di lucro, per evidenziare la preparazione tecnica degli operatori e per creare momenti di incontro;
- t) mettere a disposizione delle Autorità competenti europee, nazionali, regionali e locali, su loro richiesta, la propria opera nell'ambito dei compiti della Protezione e Difesa Civile, ovvero nelle fasi della previsione, prevenzione, primo soccorso, ripristino dei luoghi, antiterrorismo e difesa economica;
- u) promuovere ed incentivare gli scambi culturali e tecnici con altre analoghe Associazioni;
- v) promuovere la promozione e tutela delle attività sportive e motorie in genere;
- w) promuovere la promozione e tutela della economia etica e solidale;
- x) promuovere la integrazione tra i popoli.

Per il raggiungimento degli scopi sociali l'Associazione potrà compiere tutte le necessarie operazioni mobiliari ed immobiliari e potrà altresì – sempre senza fini di lucro - svolgere delle attività economiche marginali, sussidiarie, ausiliarie rivolte solo a terzi, aziende, enti pubblici e privati, purché strumentali al raggiungimento degli scopi sociali. Gli eventuali avanzi di gestione andranno interamente reinvestiti nell'Associazione per il perseguimento esclusivo degli scopi sociali.

Ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. 117/2017 l'associazione potrà svolgere anche attività diverse rispetto a quelle d'interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.

L'individuazione di tali attività sarà operata dal Consiglio Direttivo Nazionale con apposita delibera.

Per le attività d'interesse generale prestata l'associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate, salvo che le stesse siano svolte quali attività secondarie e strumentali nei limiti di cui all'art. 6 D.Lgs. n.117/2017.

L'Associazione si doterà di una scuola di Alta Formazione per formare i volontari interni ed esterni.

TITOLO SECONDO
(ATTIVITÀ AMMINISTRATIVE)

Art. 4

Patrimonio

L'associazione è una ODV Organizzazione di Volontariato. Per garantire la propria autonomia si autofinanzia con il concorso dei soci e di coloro che, senza corrispettivi di alcuna natura, intendono finanziare gratuitamente l'associazione. Il patrimonio dell'associazione è costituito dal contributo dei soci e dagli eventuali beni mobili ed immobili acquisiti, nel tempo.

In ottemperanza alle disposizioni di legge che regolano le associazioni no profit vengono stabilite le seguenti regole:

- a) divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- b) eventuali utili e avanzi di rendiconto sono reinvestiti nell'attività dell'associazione con decisione valida se assunta a maggioranza qualificata di 2/3, del Consiglio Direttivo Nazionale ovvero, qualora tale maggioranza non sia raggiunta nella prime due votazioni, con decisione a maggioranza semplice;
- c) obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- d) disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;
- e) obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario secondo le disposizioni statutarie;
- f) eleggibilità libera degli organi amministrativi, principio del voto singolo di cui all'articolo 2532, comma 2, del Codice civile, sovranità dell'assemblea dei soci aderenti, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- g) intrasmissibilità della quota o contributo associativo ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte e non rivalutabili a della stessa.

ART 5

Attività Amministrative

Le entrate da quote associative sono centralizzate e nessuna sezione periferica è autorizzata a trattenere i proventi da tesseramento.

Il tesoriere dispone la ripartizione automatica alle strutture decentrate sulla base delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo Nazionale.

L'attività amministrativa deve basarsi su una gestione dei costi e dei ricavi coerente alle esigenze e alle possibilità economiche dell'associazione, con una regolare tenuta contabile corretta e documentata. A questo fine devono essere osservate le seguenti norme e criteri:

- a) entro il mese di dicembre di ogni anno, la Segreteria Nazionale presenta il bilancio di previsione per l'anno successivo, per la sua approvazione entro il successivo 31 gennaio;



- b) entro il mese di febbraio dell'anno successivo, sentito il Collegio dei Revisori la Segreteria Nazionale presenta il bilancio consuntivo della gestione dell'anno precedente al Consiglio Direttivo Nazionale, per la sua approvazione entro il 31 marzo;
- c) nella stessa data, il Consiglio Direttivo Nazionale approva la relazione sul bilancio consuntivo e sulla gestione contabile presentata dal Collegio dei Revisori;
- d) in caso di mancata approvazione dei bilanci o della gestione contabile, la Segreteria Nazionale è tenuta a ripresentare i nuovi documenti contabili entro venti (20) giorni.

TITOLO TERZO

(DIRITTI E DOVERI DEI SOCI)

ART.6

Soci - criteri di ammissione

Possono far parte dell'Associazione e divenire soci ordinari, tutti i cittadini italiani ed europei, anche residenti all'estero, che sono alla data della domanda, in possesso di requisiti morali e di onorabilità. Le categorie dei soci sono le seguenti:

- A) **Soci Fondatori:** sono coloro che hanno promosso la fondazione dell'Associazione e firmato l'Atto Costitutivo; i diritti-doveri dei soci fondatori sono uguali a quelli degli ordinari.
- B) **Soci Ordinari:** sono tutti i cittadini, i militari in servizio o in congedo dell'Arma dei Carabinieri, gli appartenenti alle Forze Armate, alle Forze dell'Ordine, di Polizia e altri Corpi di Polizia Locale e Privata in servizio e/o in congedo, cittadini italiani ed europei di buona moralità e condotta politica senza condanne penali passate in giudicato.
- C) **Soci Benemeriti:** sono coloro che hanno mostrato idonee caratteristiche e requisiti etici e morali verso i principi istituzionali dell'associazione e dell'Arma dei Carabinieri; essi hanno diritto al voto e sono tenuti a versare la quota associativa.
- D) **Soci Carabinieri:** sono i Carabinieri in servizio, di ambo i sessi, nell'Arma Benemerita; essi hanno diritto al voto e sono tenuti a versare la quota associativa.

Come requisito indispensabile per tutte le figure degli aspiranti soci, è la sottoscrizione e l'accettazione dello Statuto e del Regolamento.

Gli aspiranti Soci dovranno inoltrare formale richiesta di adesione al Segretario Regionale indicando: Nome, Cognome, Luogo e data di nascita, Codice Fiscale, Gruppo Sanguigno, indirizzo postale completo, indirizzo di posta elettronica (E-Mail), dichiarazione di attuale o precedente appartenenza all'Arma dei Carabinieri e/o ad altre Forze dell'Ordine e di Polizia, specificando grado e specialità o legame familiare con i militari in servizio o in congedo nell'Arma dei Carabinieri e/o nelle altre Forze dell'Ordine e di Polizia; dovranno inoltre procedere alla sottoscrizione dell'informativa D.lgs.n.196/2003 "Legge sulla privacy" e successive modifiche ed integrazioni.

L'accettazione della domanda è vincolata al parere del Consiglio Direttivo Regionale e verrà formalizzata a mezzo posta elettronica e/o posta ordinaria.

Gli aspiranti Soci diventano effettivi dopo sei mesi dalla data di iscrizione a Libro Soci e dopo aver effettuato i corsi base di primo intervento e primo soccorso.

Il Consiglio Direttivo Regionale ha facoltà di rendere noti i motivi del diniego dell'accettazione della domanda d'iscrizione.



Ad ogni socio verrà rilasciata la tessera sociale ed attribuito un numero progressivo di adesione che potrà essere liberamente utilizzato nella corrispondenza ufficiale, sulle proprie pagine web ed in qualsiasi manifestazione che l'associazione vorrà organizzare o patrocinare.

ART.7

Soci-limiti alle cariche sociali

I soci che siano militari in servizio effettivo non possono ricoprire cariche nel Consiglio Direttivo Regionale quali Presidente e Vicepresidente; essi, inoltre, sono esclusi dalle attività di Protezione Civile nei casi di calamità

ART.8

Soci-criteri di esclusione

La qualità di Socio si può perdere per i seguenti motivi:

- **Per recesso:** il Socio può in qualsiasi momento, recedere dall'Associazione. Egli dovrà darne comunicazione alla Segreteria Regionale ed ha effetto dall'anno successivo a quello in cui è stata presentata. Il Socio dimissionario non ha diritto al rimborso neppure parziale del contributo versato.
- **Per morosità:** qualora non abbia versato la quota di iscrizione entro il 31 marzo di ogni anno.
- **Per perdita dei diritti civili**
- **Per radiazione dai ruoli dell'Arma** o siano stati riformati per malattia mentale.
- **Per esclusione:** Il Consiglio Direttivo Regionale può procedere all'esclusione del Socio in qualsiasi momento per gravi motivi e può immediatamente deliberare la sua sospensione cautelativa dai diritti Sociali. Nei casi di esclusione per gravi motivi, la delibera consiliare per essere valida, dovrà riportare una maggioranza non inferiore a 2/3 dei consiglieri.
- **Per ritenuta violazione** delle norme del presente statuto; delle norme di etica e moralità civica e di Protezione Civile.

A carico dei soci che, in questa loro veste, con parole o atti compromettano il prestigio dell'Associazione, possono essere adottati i seguenti provvedimenti:

- Richiamo per infrazione di lieve entità
- Sospensione da 3 a 6 mesi, per comportamento contrario alle norme disciplinari e ai doveri morali dell'Associazione
- Espulsione, per infrazioni di particolare gravità o per atteggiamento contrario ai principi dell'Associazione e dell'Arma Benemerita.

La proposta di radiazione può essere avanzata dal Presidente o da almeno due Consiglieri. Il socio moroso, rinunciatario, sospeso, espulso o radiato perde il diritto all'uso della tessera, che dovrà essere restituita nel minor tempo possibile alla Segreteria Regionale e del distintivo sociale.

TITOLO QUARTO

(ORGANI STATUTARI ED OPERATIVITÀ)

ART.9

Organi dell'associazione

L'Associazione promuove il federalismo solidale e il decentramento dei poteri organizzativi; favorisce e valorizza tutte le identità che traggono origine dalle specifiche peculiarità territoriali nel quadro di una

effettiva partecipazione diffusa alla costruzione di un associazionismo nazionale. Le cariche all'interno della Associazione sono elette secondo principi di democraticità.

Sono Organi dell'Associazione:

- 1) L'Assemblea Regionale;
- 2) Il Consiglio Direttivo Regionale;
- 3) Il Presidente Regionale;
- 4) il Presidente Onorario se nominato;
- 5) Il Segretario Regionale;
- 6) Il Tesoriere Regionale.

Tutte le cariche sociali sono elettive e gratuite, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione

ASSEMBLEA REGIONALE

L'Assemblea Regionale ordinaria si svolge almeno due volte l'anno.

La prima per discutere e approvare il bilancio consuntivo, preferibilmente entro il mese di aprile.

Si tiene la cadenza temporale necessaria per eleggere:

- Il Consiglio Direttivo Regionale;

Si svolge in forma straordinaria per modificare lo Statuto o lo scioglimento del sodalizio; in tal caso viene tenuta entro tre mesi dalla richiesta motivata della maggioranza dei Componenti del Consiglio Direttivo Regionale o dalla richiesta di almeno un terzo dell'intero corpo sociale.

CONSIGLIO DIRETTIVO REGIONALE

Il Consiglio Direttivo Regionale è il massimo organo di indirizzo e rappresentanza dell'Associazione. È formato, oltre che da tutti i Coordinatori – Delegati Provinciali (oppure da un loro delegato), anche da un minimo di 5 ad un massimo di 9 Componenti con esperienza associativa di almeno sei mesi e rappresentanti delle Forze dell'Ordine ed Armate in congedo e cultori della Pace.

Esso ha il compito di:

- Eleggere il Presidente Regionale ed il Vicepresidente Regionale.
- Dare l'incarico di Responsabile Regionale per le Emergenze;
- Dare l'incarico di Responsabile Regionale per la Vigilanza;
- Dare l'incarico di Responsabile Regionale per la Sicurezza;
- Dare l'incarico di Responsabile Regionale per la Legalità,
- Dare l'incarico di Responsabile Regionale per la Pace
- Predisporre, discutere e approvare il programma annuale di attività;
- Predisporre il bilancio preventivo e consuntivo nonché eventuali variazioni di bilancio, secondo quanto segnalato dalla Segreteria Regionale;
- Deliberare il piano di tesseramento sociale e la quota annuale di prima immatricolazione e la quota annuale di associazione;



- Convocare l'Assemblea Ordinaria o Straordinaria, stabilendone e licenziandone i materiali preparatori, delegando la materiale convocazione al Presidente Regionale;
- Decidere ad ogni livello patti, accordi di corporazione e di partecipazione con associazioni ed enti; ovvero la partecipazione o l'adesione ad organizzazioni o patti federativi;
- Verificare la costituzione, l'effettivo funzionamento degli organismi delle Sezioni Territoriali Nazionali ed Estere;
- Obbligare finanziariamente l'Associazione;
- Concedere garanzie personali o reali (o la loro cancellazione, postergazione e surrogazione).

Il Consiglio Direttivo Regionale può invitare soci (senza diritto di voto) che ne fanno richiesta per presentare e valutare proposte di specifiche iniziative o attività.

PRESIDENTE REGIONALE

Il Presidente Regionale rappresenta ed esprime l'unità dell'Associazione e ne esercita, anche con proprio impulso, il coordinamento gestionale, operativo ed organizzativo.

È membro di diritto e convoca il Consiglio Direttivo Regionale.

Al Presidente Regionale spetta la firma sociale, detiene la rappresentanza legale dell'Associazione e la rappresenta anche in giudizio e verso terzi.

Il Presidente Regionale ha il compito di:

- Compiere presso Poste Italiane o qualunque altro Istituto di Credito ogni operazione bancaria anche allo scoperto, richiedere ed utilizzare fidi;
- Autorizzare e compiere qualsiasi operazione presso uffici pubblici e privati;
- Acquistare, vendere e permutare immobili;
- Assumere mutui e finanziamenti a medio e lungo termine;
- Transigere e compromettere in arbitrii anche amichevoli e compositori;
- Promuovere giudizi avanti a tutte le giurisdizioni, resistere alle liti, transigere, nominare avvocati.

In caso di necessità e di urgenza il Presidente Nazionale assume i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo Nazionale, con firma congiunta con il Vicepresidente Vicario, sottoponendoli poi a ratifica.

PRESIDENTE ONORARIO (SE NOMINATO)

Il Presidente Onorario rappresenta l'unità ideologica dell'Associazione e non può svolgere ruoli o incarichi operativi che comportino responsabilità. Viene eletto in coincidenza del rinnovo delle cariche sociali nazionali ed è membro di diritto del Consiglio Direttivo Regionale.

Il Presidente Onorario ha il compito etico di:

- Verificare e controllare il rispetto dei requisiti morali dei Soci;
- Verificare e controllare che tutti i Soci rispettino lo Statuto, il Regolamento e le Norme
- Deferire i contravventori alle decisioni degli Organi competenti dell'Associazione.

Tutte le cariche durano 5 (cinque) anni, sono effettive, gratuite e ripetibili.



CONVOCAZIONE ASSEMBLEA E VOTAZIONE

Le convocazioni assembleari, sia in seduta ordinaria che straordinaria, con il relativo ordine del giorno, dovranno essere effettuate agli interessati almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata, per lettera, tramite e-mail e/o altre forme che il Consiglio Direttivo Regionale riterrà opportuni.

Tutte le deliberazioni dell'Assemblea Regionale, comprese quelle per lo statuto, sono prese a maggioranza di voti e con la presenza di almeno la metà degli associati in prima convocazione; quale che sia il numero dei presenti in seconda convocazione. La deliberazione di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

L'elezione di tutti gli organismi, ad ogni livello, avviene a scrutinio segreto e/o palese secondo la decisione dell'Organo Statutario proponente.

ART.10

Responsabile Regionale Emergenze

Il Responsabile Regionale Emergenze attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Regionale, collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici sui temi emergenziali.

ART.11

Responsabile Regionale per la Vigilanza

Il Responsabile Regionale per la Vigilanza organizza e coordina le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Regionale.

Rappresenta a livello Regionale - dal punto di vista operativo della vigilanza- l'Associazione e provvede alle richieste di nomina e a tutte le incombenze amministrative relative. Nomina o revoca, su proposta di ogni Consiglio Regionale, i delegati provinciali di vigilanza i quali rappresentano verso Enti ed Autorità il servizio di vigilanza sul territorio provinciale di competenza

ART.12

Responsabile Regionale per la Sicurezza

Il Responsabile Regionale per la Sicurezza attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Regionale, collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici sui temi della sicurezza interna ed esterna.

Rappresenta a livello Regionale - dal punto di vista operativo della sicurezza- l'Associazione e provvede alle richieste di nomina e a tutte le incombenze amministrative relative. Nomina o revoca, su proposta di ogni Consiglio Regionale, i delegati provinciali di sicurezza i quali rappresentano verso Enti ed Autorità il servizio di sicurezza sul territorio provinciale di competenza.

ART.13

Responsabile Regionale per la Legalità

Il Responsabile Regionale per la Legalità attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Regionale, collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici sui temi per la legalità.

ART.14

Responsabile Regionale per la Pace

Il Responsabile Regionale per la Pace attua le scelte di programma operative, discusse ed approvate dalla Presidenza Regionale, collabora e propone soluzioni ed indirizzi operativi/tecnici sui temi della Pace volte a realizzare attività di prevenzione, mediazione, costruzione della pace e ricostruzione civile nelle aree a rischio di conflitto armato, di conflitto e di post-conflitto.



ART.15

Operatività territoriale

Il sistema territoriale dell'Associazione si articola sui seguenti livelli:

- Sezioni – Gruppi Operativi Provinciali;
- Sezioni – Gruppi Operativi Europei ed Internazionali;
- Sezioni – Squadre Specializzate.

L'operatività, la strutturazione ed le funzioni gramma dei predetti livelli è disciplinato dal Regolamento Generale dell'Associazione.

TITOLO QUINTO

(LE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE)

ART.16

Risorse economiche e patrimonio

Il patrimonio e le entrate dell'Associazione sono costituite:

- Dalle quote d'iscrizione e dai contributi degli associati che verranno determinate annualmente dal Consiglio Direttivo Nazionale. La quota è dovuta per intero per l'anno in corso indipendentemente dalla data di iscrizione. La quota non è rimborsabile neppure parzialmente.
- Dai beni mobili che diverranno proprietà dell'Associazione.
- Da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di rendiconto.
- Da contributi di soggetti pubblici o privati.
- Dai proventi derivanti da attività economiche promozionali marginali, sussidiarie e ausiliarie;
- Da donazioni.
- Proventi derivanti dalle attività ex art. 6 d.lgs. 117/17
- Proventi derivanti dalle somme versate a titolo di 5 per mille

Durante la vita dell'Associazione non possono essere distribuiti, ancorché in modo indiretto, utili, avanzi di gestione, fondi, riserve o capitale

L'esercizio finanziario va dal primo Gennaio al trentuno Dicembre.

Il Bilancio consuntivo deve essere discusso ed approvato entro 4 mesi dal termine dell'esercizio a cui fa riferimento.

TITOLO SESTO

(INFORMAZIONI – DISPOSITIVI PROTEZIONE INDIVIDUALE UNIFORMI – LOGO - MOTTO)

ART.17

Divulgazione di informazioni - Uniforme

I soci volontari anziani si impegnano a fornire a tutti gli aspiranti Soci, corrette e trasparenti informazioni di ogni genere di carattere di Protezione Civile, Ambientale, Legalità, Pace e Sicurezza in relazione: a) all'attività svolta ed in particolare ciò che concerne l'attività di Protezione Civile sia nazionale che internazionale; b) alle tecniche idonee ed atte a contenere eventuali danni a terzi.



Si impegnano altresì a rispettare e propagandare l'uso corretto della uniforme e di quant'altro di proprietà dell'Associazione.

ART.18

Logo

L'AIOS PROTEZIONE CIVILE si avvale di un proprio logo, riportato in allegato al verbale, e di un dispositivo di protezione individuale –DPI/Uniforme- secondo quanto stabilito dal DLGS 81/08, e dalle norme in materia di "Osservatori di Sicurezza e Pace", come meglio specificato nel regolamento.

Il logo dell'AIOS PROTEZIONE può essere utilizzato dai Soci soltanto per questioni attinenti la vita istituzionale del Sodalizio e non per creare, senza preventive autorizzazioni del Consiglio Direttivo Nazionale, gadget, distintivi, crest, ed altro.

Analogamente, è vietato a chiunque di creare oggetti e materiali da impiegare nell'attività istituzionale o di volontariato, al di fuori di quelli ufficialmente approvati dalla Associazione.

Ogni uso indebito sarà perseguito a norma di legge ed i soci sono pregati di verificare e segnalare ogni abuso.



Mani (associazione) che abbracciano figure umane (cittadini) inserite in un cerchio (terra) con sovrastante fiamma (vita) a colori (bandiera d'Italia), il tutto annodato al centro con la scritta "Legalità e Pace" -

ART.19

Motto

Il motto dell'Associazione è: **SAPERE, SAPER FARE, SAPER ESSERE...SAPER INNOVARE!**

TITOLO SETTIMO

(MISCELLANEA)

ART.20

Raccolta delle somme

Le somme comunque raccolte dall'Associazione saranno depositate su un conto corrente e/o libretto bancario, intestato all'AIOS PROTEZIONE CIVILE REGIONE CALABRIA ODV e/o su Conto Corrente Postale o libretto da aprirsi per conto dell'Associazione a cura del Presidente Regionale. Custode e curatore del libretto è il Tesoriere eletto dal Consiglio Direttivo Regionale.

ART.21

Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento

Lo scioglimento dell'associazione viene deciso dall'Assemblea con le modalità e le maggioranze previste dell'art. 9 dello statuto.

In caso di scioglimento il patrimonio dell'associazione non potrà essere diviso tra i soci ma, su proposta del Consiglio Direttivo Nazionale approvata dall'assemblea, sarà interamente devoluto, previo parere positivo dell'ufficio regionale del Registro Unico nazionale del Terzo settore e salva diversa destinazione imposta dalla legge ad altri enti del terzo settore

In nessun caso possono essere distribuiti beni, utili e riserve ai soci.

L'Associazione, pertanto, è tenuta ad inoltrare al predetto Ufficio la richiesta di parere con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

ART.22

Tessera sociale

La Tessera sociale ha titolo ai fini del riconoscimento all'appartenenza all'AIOS PROTEZIONE CIVILE ed ha valore solo se rinnovata per l'anno in corso. Il titolare ne risponderà personalmente di ogni altro uso diverso da quello per cui è stata rilasciata. L'AIOS PROTEZIONE CIVILE declina qualsiasi responsabilità presente e futura per l'eventuale indebito uso della tessera da parte del Socio. In caso di mancata restituzione si procederà a termini di legge.

ART.23

Accettazione dello statuto del regolamento e delle norme

Le norme contenute nel presente Statuto sono accettate da ogni Socio al momento della sua iscrizione all'Associazione e tacitamente rispettate da tutti i Soci che la compongono. Esse diventano operanti subito dopo la loro approvazione.

ART.24

Integrazione con atto costitutivo

Il presente Statuto è parte integrante dell'atto di fondazione.

ART.25

Rinvio

L'Associazione, per quanto non previsto dal presente Statuto, fa riferimento alle disposizioni del Dlgs 117/17 e, in quanto compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di Associazioni prevista dal Codice Civile e da altre leggi.

Reg. to a Rossano II
Cod. 658 30 GIU. 2023
Sezioni 6 Serie 3
di cui 6
per trascrizione



IL DIRETTORE DELL'UFFICIO
TERRITORIALE DI ROSSANO
Tea Fasano

[Handwritten signatures and initials]